ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dipartimento di
Scienze Agrarie e
Forestali

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA

Dipartimento per la
Innovazione dei sistemi
Biologici, Agro-Alimentari e
Forestali

APPROFONDIMENTI TECNICI PER L'ESAME DI STATO

Edificabilità in zona agricola: aggiornamenti sulla L. 38

Alberto Cardarelli – Agronomo

19 maggio 2025

Le regole cogenti

Comunitarie

- **I REGOLAMENTI DI BASE**
- **Regolamento (UE) n. 2021/2115** del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sui Piani strategici della PAC
- **Regolamento (UE) n. 2021/2116** del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC
- **Regolamento (UE) n. 2021/2117** del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sull'Organizzazione comune di mercato

Nazionali

- **D.P.R. 357 D.P.R. 357/97** Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche
- **D.P.R. 380/2001** Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
- **D. Lgs 42/04** Codice dei beni culturali e del paesaggio,
- **D. Lgs 152/2006** Norme in materia ambientale

Regionali

- **L.R. 38/99** Norme sul governo del territorio
- **L.R. 39/02** Norme in materia di gestione delle risorse forestali
- **L.R. 14/06** Norme in materia di agriturismo e turismo rural

Le regole Nazionali

D. Lgs 42/04

Articolo 1 Principi

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale ((, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,)) sono tenuti a garantirne la conservazione.
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

Le regole Nazionali

D. Lgs 42/04

Articolo 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale ((, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali));

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale , ((inclusi i centri ed i nuclei storici));

d) le bellezze panoramiche ((. . .)) e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Le regole Nazionali

D. Lgs 42/04

Articolo 142 (Aree tutelate per legge)

Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché' i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico ((. . .))

Le regole Nazionali

D. Lgs 42/04

Articolo 146 (Autorizzazione)

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

Le regole Nazionali

D. Lgs 42/04

Articolo 149 Interventi non soggetti ad autorizzazione

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, ((comma 4)), lettera a) , non e' comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché' previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Le regole Regionali

REGIONE LAZIO

L.R. 38/99

TITOLO IV
TUTELA E DISCIPLINA DELL'USO AGRO-FORESTALE DEL SUOLO

CAPO I
INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI
Art. 51 Finalità
Art. 52 Piano agricolo regionale
Art. 52bis Indirizzi per la pianificazione urbanistica dei comuni
Art. 53 Indirizzi per la redazione dei PUCG
Art. 53 bis Indirizzi per la redazione dei regolamenti edilizi

CAPO II
EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA
Art. 54 Trasformazioni urbanistiche in zona agricola
Art. 55 Edificazione in zona agricola
Art. 56 Insediamenti residenziali estensivi
Art. 57 Piani di utilizzazione aziendale
Art. 57 bis PUA per le attività multimprenditoriali
Art. 58 Atto d'obbligo e convenzioni

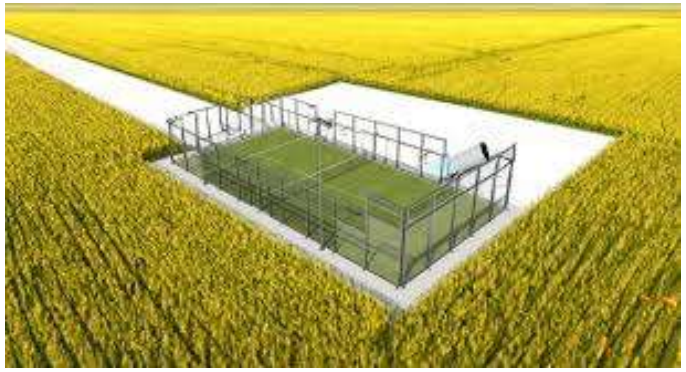

Le regole Regionali

REGIONE LAZIO

L.R. 14/06 Norme in materia di diversificazione delle attività agricole

Art. 1

(Finalità)

1. Al fine di valorizzare la cultura e le tradizioni rurali, la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio nonché la fruizione delle risorse locali, la Regione, in armonia con la legislazione europea e statale vigente, sostiene l'agricoltura e la diversificazione agricola mediante la promozione:

a) delle attività agricole multifunzionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), ivi incluse quelle agrituristiche e quelle in materia di agricoltura sociale di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale);

b) delle attività multimprenditoriali di cui all'articolo 3.

Le regole Nazionali

REGIONE LAZIO

L.R. 14/06 Norme in materia di diversificazione delle attività agricole

Art. 1

(Finalità)

2. In particolare le attività multifunzionali, di agriturismo e turismo rurale sono finalizzate a:

a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;

b) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli e promuovere la permanenza degli stessi nelle zone agricole attraverso l'incremento del reddito aziendale ed il miglioramento della qualità di vita;

c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;

d) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;

e) contribuire alla tutela dell'ambiente naturale, anche attraverso azioni di economia circolare nello sviluppo rurale e nell'agricoltura;

f) sostenere ed incentivare le produzioni agricole tipiche e di qualità nonché le connesse tradizioni enogastronomiche;

g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;

h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale;

h bis) lo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e d'inserimento socio-lavorativo.

h ter) favorire l'attività di enoturismo e olioturismo.

Le regole Regionali

REGIONE LAZIO

L.R. 14/06 Norme in materia di diversificazione delle attività agricole

Art. 2

(Definizione delle attività aziendali)

1. Per attività agricole aziendali, esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche, si intendono:

a) le attività agricole denominate "tradizionali" quali la coltivazione del fondo, la zootecnia, l'itticoltura e la silvicoltura come specificato all'articolo 2135 del c.c. e dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche, eseguite anche con le moderne tecniche disponibili;

b) le attività connesse con le attività agricole tradizionali denominate "multifunzionali" come specificato dall'articolo 2135 del c.c. e dal d.lgs. 228/2001 comprensive di quella agrituristica.

Le regole Regionali

REGIONE LAZIO

L.R. 14/06 Norme in materia di diversificazione delle attività agricole

Art. 2

(Definizione delle attività aziendali)

1bis. Si definiscono inoltre:

a) attività rurali aziendali: il complesso delle attività svolte nell'ambito dell'azienda agricola comprendente sia le attività agricole aziendali di cui al comma 1, sia le attività multimprenditoriali di cui all'articolo 3;

b) attività di diversificazione agricola: le attività multifunzionali, le attività multimprenditoriali di cui all'articolo 3, anche integrate tra loro;

c) attività multifunzionali produttive: la conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione previste all'articolo 2135 del codice civile;

d) servizi multifunzionali: fornitura di beni e servizi, questi comprensivi delle attività agrituristiche previste all'articolo 2135 del codice civile;

e) attività agricole tipiche: le attività agricole tradizionali, le attività multifunzionali produttive, anche integrate tra loro.

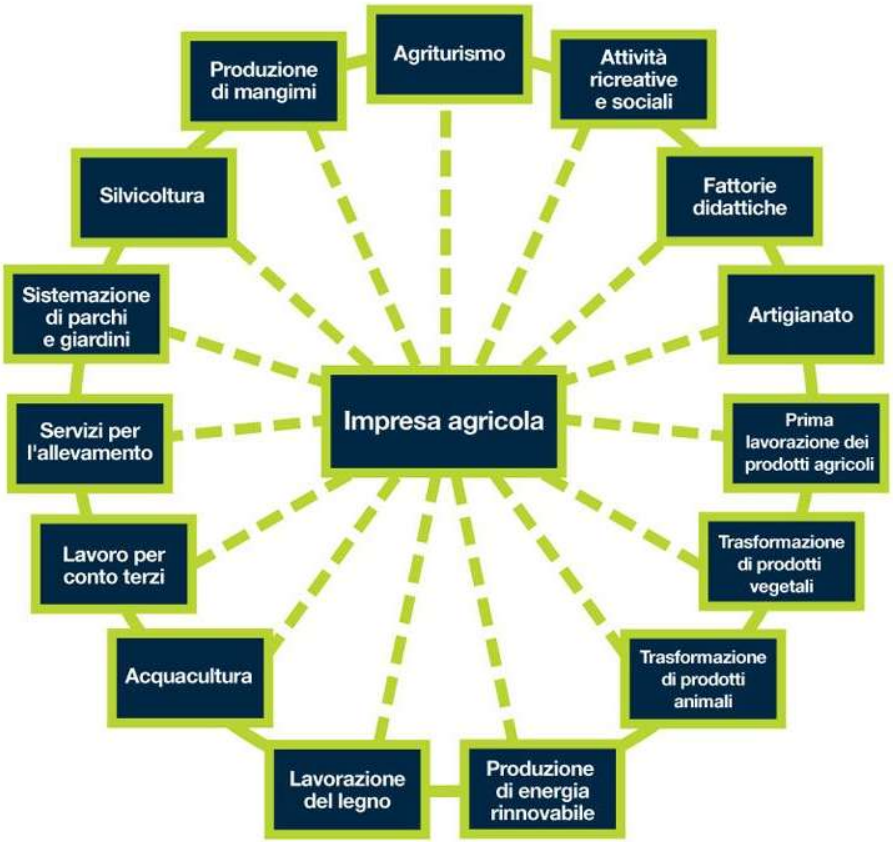

Il Piano di Utilizzazione Aziendale

Art. 2135. (1).
Imprenditore agricolo

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 1 del D.L.vo 18 maggio 2001, n.228

Il Piano di Utilizzazione Aziendale

DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 99
Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.

Il Piano di Utilizzazione Aziendale

Articolo 1 delle Legge del 2 novembre 2006, n 14

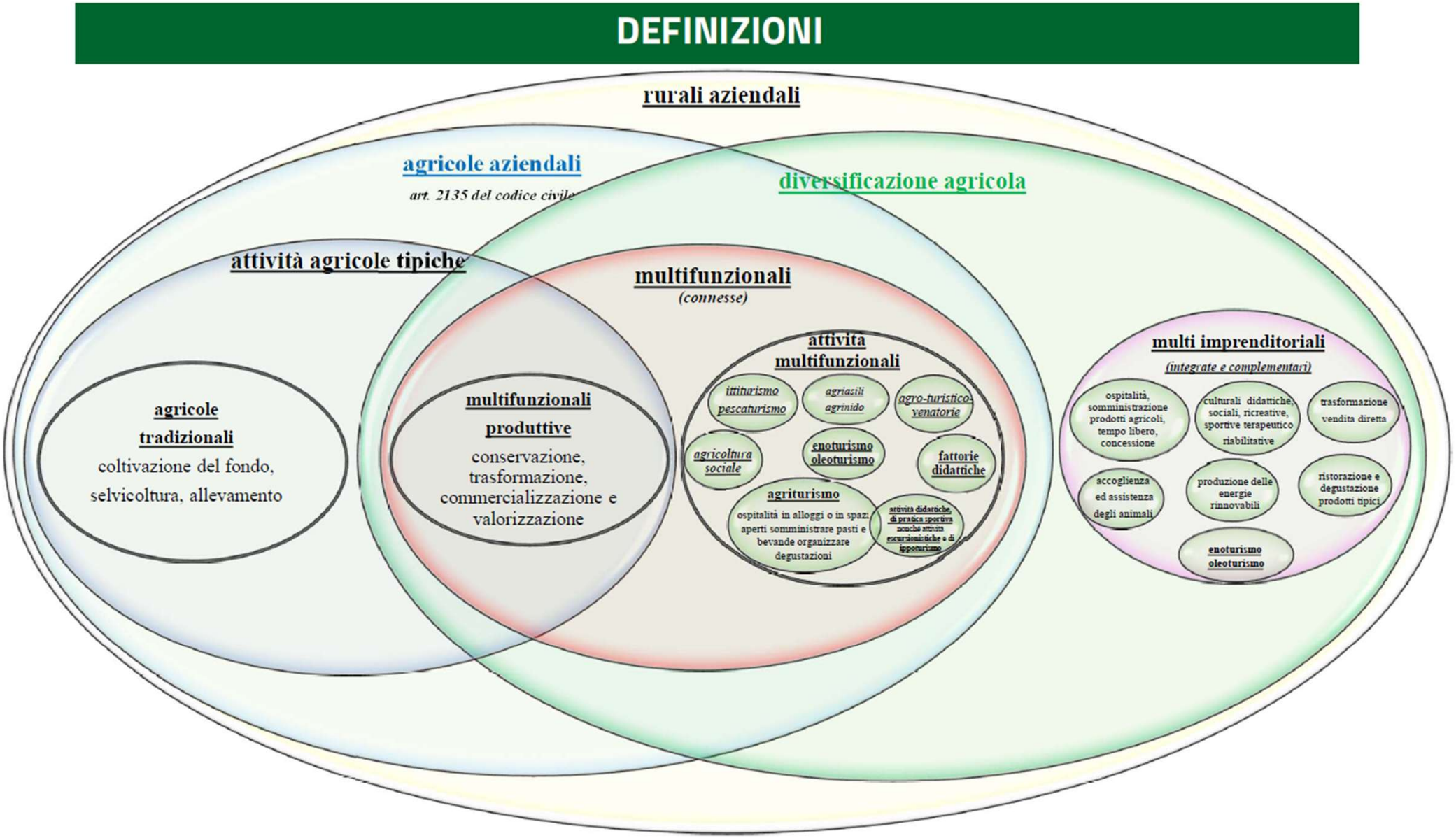

Il Piano di Utilizzazione Aziendale

LR 38/99 Art.

1. I CD, così come definiti dagli articoli 1 e 2 della l. 1047/1957 e gli IAP, singoli o associati, così come definiti all'articolo 1 del d.lgs. 99/2004, possono presentare al comune un PUA per l'attuazione dei programmi di miglioramento aziendale delle aziende agricole.

LR 14/2006 Art. 15

1. Per l'esercizio delle attività di agriturismo sono utilizzati i locali situati nell'abitazione di residenza o domicilio dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo nonché gli edifici, o parte di essi a destinazione urbanistica rurale, esistenti nel fondo e ricadenti sia in zona agricola sia in aree a vocazione agricola. L'utilizzo di questi ultimi edifici, a fini agrituristici, è consentito soltanto attraverso la presentazione di un PUA ai sensi dell'articolo 57 della l.r. 38/1999

NTA del PTPR Lazio Art. 52

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono subordinati, se in deroga alle norme del PTPR, all'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di utilizzazione aziendale (PUA) di cui all'articolo 57 della l.r. 38/1999 e sono corredati della relazione paesaggistica di cui all'articolo 54.
3. Il PUA di cui al precedente comma consente deroghe al lotto minimo ed al dimensionamento degli annessi agricoli previsti nella disciplina dei paesaggi. In ogni caso il PUA non consente deroghe agli indici edificatori per le strutture adibite a scopo abitativo stabiliti dalla disciplina dei paesaggi o dagli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittivi.

deroga

I prerequisiti per l'attività urbanistica in zona agricola

Le aziende agricole possono procedere a nuova edificazione in zona agricola (Art. 55) a condizione

- obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti,
- la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 54, comma 2,
- nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 55 e dagli articoli 57 e 57 bis. (lotto minimo, unità aziendale minima, altezze massime)
- fatte salve le deroghe consentite dall'approvazione del PUA

Il percorso logico decisionale legato al PUA

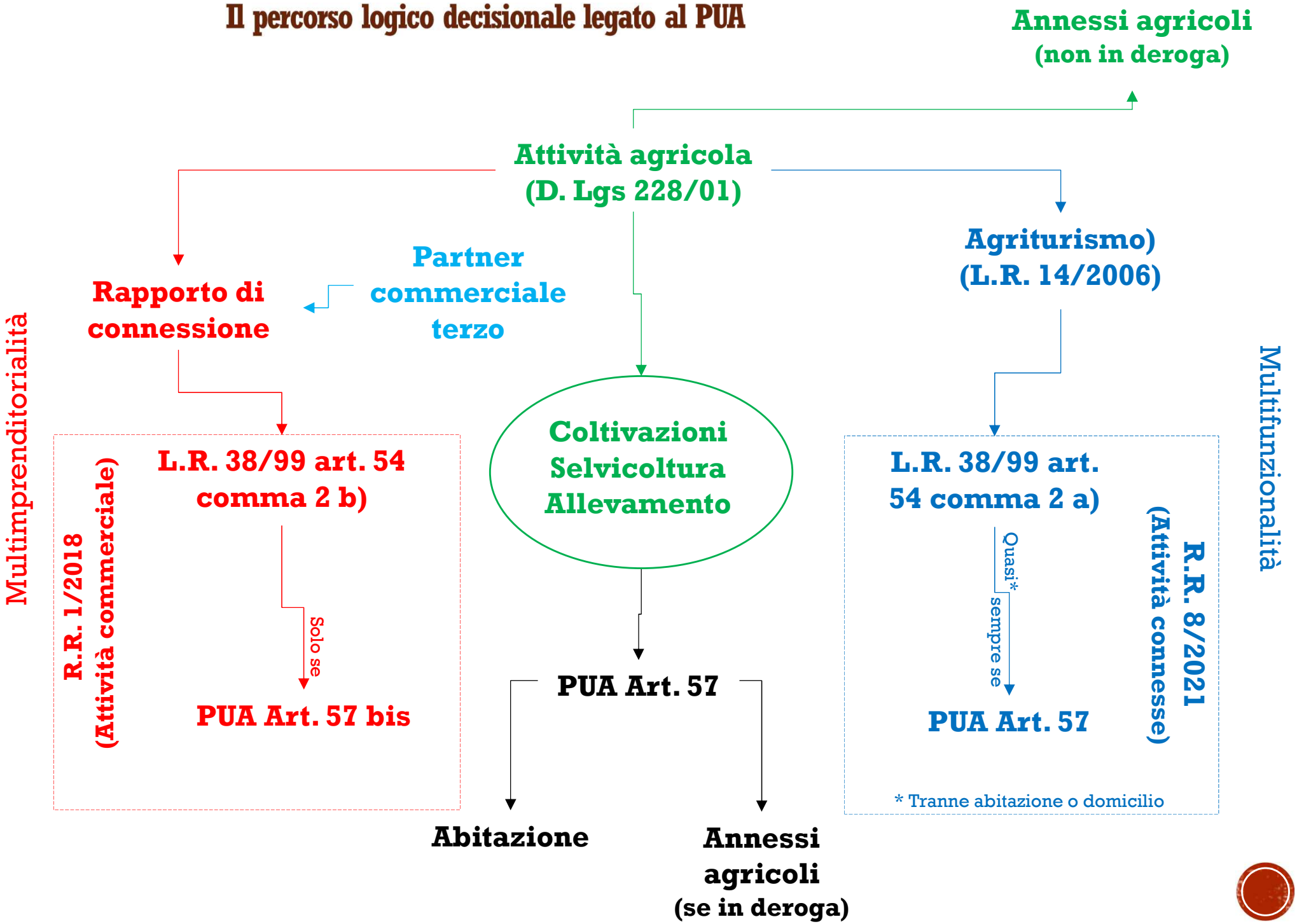

Requisito soggettivo per attivare il PUA

Il PUA è esclusivamente attivabile dai soggetti previsti all'art. 57 della LR 38/99

I CD, così come definiti dagli articoli 1 e 2 della l. 1047/1957

Gli IAP, singoli o associati, così come definiti all'articolo 1 del d.lgs. 99/2004

Questi soggetti possono presentare al comune un PUA per l'attuazione dei programmi di sviluppo delle aziende agricole.

A cosa serve il PUA

a) la demolizione e ricostruzione con sagoma diversa ed eventuale delocalizzazione all'interno della stessa azienda agricola degli edifici legittimi esistenti con l'obbligo di non superare le superfici lorde utili e di non modificare le destinazioni d'uso esistenti;

b) la deroga all'altezza degli annessi agricoli, esclusivamente per comprovate esigenze tecniche;

c) la deroga alle dimensioni del lotto minimo per gli annessi agricoli e comunque nel rispetto dell'unità minima aziendale;

d) la deroga agli indici per gli annessi agricoli di nuova edificazione di cui all'articolo 55, comma 6, esclusivamente per valide e motivate esigenze di sviluppo delle attività agricole di cui all'articolo 54, comma 2, lettera a);

e) la realizzazione delle strutture a scopo abitativo;

e bis) la deroga al dimensionamento degli annessi agricoli stamponati;

e ter) la realizzazione degli annessi agricoli produttivi di cui all'articolo 55, comma 5 quater, lettera c);

e quater) la realizzazione di annessi agricoli tamponati utilizzando, qualora previsto dagli strumenti urbanistici comunali, il rapporto massimo di 0,008 metri quadrati per metro quadrato di terreno di cui all'articolo 55, comma 6;

e quinquies) la rifunzionalizzazione e la nuova edificazione per le attività multifunzionali identificate all'articolo 2 della l.r. 14/2006 come previsto dall'articolo 15 della l.r. 14/2006.

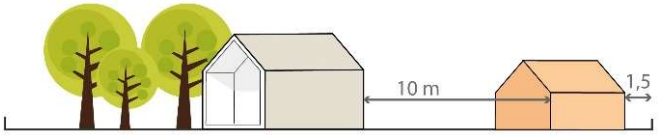

A cosa serve il PUA

3 bis. Al fine della riduzione del consumo di suolo, il recupero obbligatorio dei manufatti esistenti, di cui all'articolo 55, commi 1 e 9:

a) può essere effettuato anche su manufatti legittimamente realizzati o legittimati;

b) può prevedere l'autorizzazione al recupero, in deroga al lotto indicato nell'articolo 55, comma 5, mantenendo la ruralità attraverso la presentazione di un PUA, che può consentire anche il cambio di destinazione d'uso in abitazione rurale. (35.3)

3 ter. La realizzazione dell'abitazione rurale di cui al comma 3 può anche contestualmente comprendere la realizzazione:

a) del piano interrato, purché funzionale all'abitazione rurale stessa ma nel quale non siano previste residenze. Il piano interrato non rappresenta annesso agricolo tamponato di cui all'articolo 55, comma 5 quater, lettera a), e la sua realizzazione non è soggetta all'applicazione degli indici edificatori di cui al comma 3, a condizione che per tali manufatti lo sviluppo dell'interrato stesso sia contenuto nella proiezione dell'edificio fuori terra, al netto di eventuali intercapedini che comunque non devono avere larghezza superiore a metri 1,00;

b) delle opere pertinenziali e i volumi tecnici di cui all'articolo 55, comma 3 quater. Le opere pertinenziali, qualora rispettino i limiti previsti all'articolo 55, comma 3 quater, e i volumi tecnici non sono soggetti all'applicazione degli indici di cui al comma 3

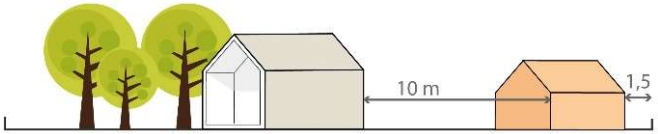

Il regista del PUA

ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

- **Il PUA da evidenza delle scelte aziendali documentando gli obiettivi che l'impresa intende raggiungere e per la sua redazione sono necessarie competenze specifiche (Art. 57)**

- Il PUA è sottoscritto da un dottore agronomo forestale, o da un perito agrario, ovvero da un agrotecnico o un agrotecnico laureato, debitamente abilitato, nei limiti delle rispettive competenze professionali.

- Ulteriori elaborati tecnico-progettuali sono sottoscritti da tecnici professionisti debitamente abilitati nei limiti delle rispettive competenze professionali.

A cosa serve il PUA

Il PUA contiene:

a) la descrizione dello stato attuale dell'azienda agricola nelle sue componenti produttive, edilizie e infrastrutturali;

b) la descrizione degli eventuali interventi programmati per o svolgimento delle attività agricole con particolare riferimento alle linee di sviluppo dell'azienda;

c) la descrizione dei fabbricati esistenti e l'individuazione dei fabbricati presenti nell'azienda ritenuti non più rispondenti alle finalità economiche e strutturali descritte dal programma di sviluppo aziendale;

d) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi e di quelli infrastrutturali previsti nonché di quelli finalizzati alla tutela e alla valorizzazione ambientale;

d bis) la predisposizione del documento preliminare della convenzione di cui al comma 8, riportante la sottoscrizione preventiva dei soggetti citati nel medesimo atto, l'attestazione di eventuali concedenti affittuari ad autorizzare le costruzioni richieste come da progetto e relativo PUA, i termini, le garanzie finanziarie e quanto altro previsto dall'articolo 76, e ad asservire i terreni concessi ai vincoli previsti dal presente articolo e di quelli richiamati nell'articolo 58

Le sinergie con gli uffici comunali

SUAP

SUE

Attività agricola tradizionale

Multifunzionalità

Commissione agraria

Multimprenditorialità

SUE: Competenza urbanistica

SUAP: Competenza amministrativa

Commissione agraria: Competenza agronomica

A cosa serve il PUA

La Commissione agraria dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del comune che l'ha istituita, il quale può, con apposita deliberazione, determinare le relative spese di istruttoria. La Commissione agraria si esprime in merito:

a) alla verifica dei presupposti agronomici e/o forestali ed economico-produttivi;

b) alla verifica degli aspetti paesistico-ambientali ed idrogeologici;

c) alla verifica di coerenza e di compatibilità con i piani sovraordinati generali e di settore;

d) alla verifica dei requisiti soggettivi del proponente;

e) alla verifica delle caratteristiche dell'azienda agricola;

f) in relazione agli impianti destinati alla produzione di calore e di elettricità alimentati da biomasse, alla verifica della rispondenza degli stessi alle reali esigenze dell'azienda agricola e della proporzionalità rispetto alla tipologia ed alle dimensioni dell'azienda stessa;

g) alla verifica della effettiva necessità di realizzazione delle opere infrastrutturali proposte nonché la possibilità di soluzioni alternative di minor impatto e della mitigazione degli effetti;

g bis) alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 8 e dei vincoli previsti all'articolo 58 e alla corretta individuazione della superficie aziendale asservita;

g ter) alla verifica del rilascio della certificazione di IAP o CD per i soli PUA di competenza, secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, lettera a), della l.r. 14/1999 e successive modifiche

Gli impegni derivanti dal PUA

Il PUA è rilasciato, **anche con le modalità del procedimento unico di cui agli articoli 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160** (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e successive modifiche, dalla struttura tecnica comunale competente [ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e si realizza tramite convenzione che, oltre a quanto previsto dall'articolo 58 e dall'articolo 76 stabilisce in particolare l'obbligo per il richiedente di:

a) effettuare gli interventi previsti dal programma;
b) non modificare la destinazione d'uso rurale, qualora presente, delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 54, comma 2;
c) non modificare la destinazione d'uso rurale delle nuove costruzioni;
d) non alienare separatamente dalle costruzioni la superficie aziendale asservita

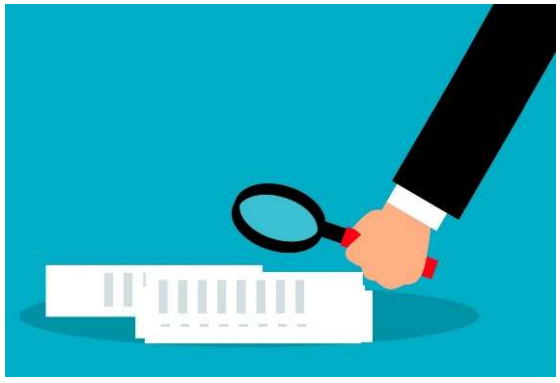

Gli impegni derivanti dal PUA

All'atto del rilascio della concessione edilizia per le costruzioni da realizzare ai sensi degli articoli 55, comma 7 e 56, **viene istituito un vincolo di non edificazione,** trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, sul fondo di pertinenza dell'edificio per cui si è richiesta la concessione.

All'atto del rilascio delle autorizzazioni per gli interventi previsti dagli articoli 55, con esclusione dei commi 2, 3, 3 bis, 3ter e 7, nonché per quelli degli articoli 57 e 57 bis, viene istituito un vincolo sulla superficie aziendale asservita, così come definita all'articolo 55, comma 5 bis, finalizzato al rispetto degli obblighi previsti all'articolo 57, comma 8, a carico sia della proprietà sia dell'impresa, qualora quest'ultima non coincida con la proprietà e in riferimento a quanto per ciascuno pertinente. **Le convenzioni a cui tali autorizzazioni sono sottoposte devono prevedere una durata temporale alla quale i vari obblighi si riferiscono. Tale vincolo viene trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari**.

ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dipartimento di
Scienze Agrarie e
Forestali

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA

Dipartimento per la
Innovazione dei sistemi
Biologici, Agro-Alimentari e
Forestali

APPROFONDIMENTI TECNICI PER L'ESAME DI STATO

Edificabilità in zona agricola Aggiornamenti sulla L. 38

L.R. 3/76 e s.m.i.

Art. 1

((Titolo di dottore agronomo e di dottore forestale))

1. I titoli di dottore agronomo e di dottore forestale, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e siano iscritti in un albo a norma dell'articolo 3.

Alberto Cardarelli Agronomo